

giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione del 3 giugno 1986 della Commissione nella parte in cui ha fissato produzioni di riferimento, quote di produzione, quantità di riferimento e parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per il secondo trimestre 1986 e per le categorie di prodotti I a, I b e I c;
- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

- Dato che l'entità complessiva della produzione per la Comunità nel suo complesso è fissata per le categorie soggette al regime delle quote, l'annullamento della decisione riguardante la BSC (che costituisce oggetto del ricorso 150/86) e quella della decisione riguardante la Finsider (che costituisce oggetto del ricorso 171/86) consentiranno di ripartire nuovamente i riferimenti ulteriori che sono stati loro attribuiti, in particolare a profitto della ricorrente.
- Trasgressione del trattato CECA e delle norme relative alla sua applicazione: la ricorrente è stata discriminata rispetto alla BSC e alla Finsider alle quali la Commissione ha attribuito in modo discrezionale riferimenti ulteriori.
- Trasgressione del principio di equità di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del trattato CECA.
- Sviamento di potere.

Ricorso dell'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor» contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 luglio 1986

(Causa 174/86)

(86/C 200/13)

Il 14 luglio 1986 l'impresa Union sidérurgique du Nord et de l'Est de la France «Usinor», con gli avvocati L. Funck-Brentano e C. E. Roth, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. M. Neuen-Kauffman, 18, avenue de la Porte Neuve, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare la decisione individuale della Commissione 3 giugno 1986, n. 6411, nella parte in cui il calcolo delle produzioni e delle quantità di riferimento trimestrali, come pure il calcolo delle quote di produzione e delle parti di quote che possono essere consegnate nel mercato comune per il secondo trimestre 1986 trasgredisce le norme del trattato e in particolare il principio di uguaglianza, dato che tale calcolo dipende dai riferimenti ulteriori illegittimi attribuiti ai gruppi BSC e Finsider;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Mezzi e principali argomenti:

- Trasgressione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione: la ricorrente subisce direttamente le ripercussioni dell'attribuzione di riferimenti ulteriori ai gruppi BSC e Finsider, attribuzioni effettuate in contrasto con le norme del trattato CECA e impugnate dalla ricorrente (vedi cause 150/86 e 171/86).